

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001384 del 11/11/2024

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AFFIDAMENTO, IN CONVENZIONE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER L'ANNO 2025

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **FRANCESCA SIGNONE**

Data 11/11/2024

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 11/11/2024

Proposta: 0001470 del 11/11/2024

Hash proposta: f75a0cb78d379ee1d57f85d1fdbed8c85718c0b3c01e771b1fd898e01fda002b

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: AFFIDAMENTO, IN CONVENZIONE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER L'ANNO 2025.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Gianluca Miglietta

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTE:

- la Legge Regionale n. 42 del 29 ottobre 1992, "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private";
- la Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la deliberazione ANAC 20 gennaio 2016, n. 32, "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare, gli artt. n. 56 e 57 in materia di convenzioni per i servizi di trasporto sanitario;

PREMESSO che:

- la D.G.R. nr. 9-8080/2024/XI del 15/01/2024, avente ad oggetto: "*LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza interospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure*", ha stabilito i nuovi criteri di convenzionamento con le associazioni di volontariato per l'utilizzo dei mezzi di soccorso da utilizzare per l'attività di soccorso territoriale 118 di emergenza-urgenza su tutto il territorio della Regione Piemonte con validità dal 01/01/2024;

- le attività di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario di emergenza-urgenza per le quali si instaura la collaborazione fra le AA.SS.RR. e le Organizzazioni di Volontariato rientrano nella disciplina del nuovo Accordo regionale del 2024 sopra richiamato, di durata triennale, e sono regolamentate dall'“Allegato A” che individua le caratteristiche dei servizi, i requisiti di partecipazione, le modalità di valutazione delle risorse umane e strumentali impiegate nell'esecuzione delle attività ed i criteri di attribuzione dei punteggi riferiti ai progetti tecnici ed al riconoscimento dei costi sostenuti, per la stipula delle convenzioni in oggetto da parte delle AA.SS.RR.;
- con Determinazione nr. 1166 del 25/09/2024 veniva indetta da questa Azienda Ospedaliero Universitaria la procedura di selezione per l'affidamento, in convenzione, alle organizzazioni di volontariato, del servizio di trasporto sanitario di emergenza e di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, in forma continuativa, per l'anno 2025, approvando i seguenti documenti secondo le vigenti disposizioni regionali:
 - avviso di selezione;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 - schema progetto descrittivo di gestione del servizio postazione in forma continuativa;
 - schema preventivo di spesa;
- nell'Avviso di selezione sopracitato venivano precisati i servizi oggetto di affidamento come di seguito indicato:

Codice	Tipologia Mezzo/Servizio
1	n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per Rianimazione
2	n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per trasporti neonatali in grado di accogliere l'attrezzatura in dotazione alla S.C. Terapia Intensiva Neonatale-Neonatologia (TIN-Nido) e trasporti interospedalieri pediatrici anche per l'effettuazione di esami

RILEVATO che:

- entro il termine di scadenza stabilito nell'Avviso di selezione, del 31/10/2024 ore 12,00, sono regolarmente pervenute le seguenti offerte:

•

N.	Associazione	Sede Legale	Prot. Arrivo
1	C.R.I. Comitato di Alessandria	C.so Lamarmora, 40 – Alessandria	26139/29.10.2024
2	P.A. Croce Verde Alessandria	Via Boves, 5 - Alessandria	26137/29.10.2024

- con Determinazione di questa S.C. nr. 1345 del 04/11/2024 è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte;
- la Commissione di valutazione in seduta pubblica, tenutasi in data 06/11/2024, ha esaminato, la documentazione presentata dalle summenzionate Associazioni mediante verifica dei progetti

tecnici e dei preventivi di spesa per l'esecuzione dei servizi di trasporto in oggetto, secondo i criteri indicati nell'Avviso di selezione, come da verbale allegato al presente provvedimento;

- al termine delle predette operazioni, verificata la congruità dei preventivi di spesa, nonché la regolarità ed esaustività della documentazione amministrativa e tecnica presentata, venivano individuate le Associazioni assegnatarie delle convenzioni per singolo codice, come di seguito specificato:

Codice	Tipologia Mezzo/Servizio	Associazione
1	n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per Rianimazione	C.R.I. Comitato di Alessandria
2	n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per trasporti neonatali in grado di accogliere l'attrezzatura in dotazione alla S.C. Terapia Intensiva Neonatale– Neonatologia (TIN-Nido) e trasporti interospedalieri pediatrici anche per l'effettuazione di esami	P.A. Croce Verde Alessandria

RILEVATO che la spesa presunta derivante dalla stipula delle convenzioni per i servizi in oggetto, calcolata sulla scorta di quanto sostenuto negli anni precedenti, è pari a € 330.000,00, salvo eventuali conguagli attivi o passivi, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.04.16 “Assistenza per trasporti sanitari per urgenza” del budget della S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino, anno 2025;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'approvazione del verbale di apertura della documentazione amministrativa/tecnica e di valutazione di congruità del preventivo di spesa relativo alla procedura di selezione per l'affidamento, in convenzione, dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, in forma continuativa, occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per l'anno 2025, allegato al presente provvedimento;

ATTESO che al fine di procedere alla stipula della convenzione di disciplina delle modalità di svolgimento e rendicontazione dei servizi di trasporto in argomento con le associazioni affidatarie sopra riportate, occorre procedere all'approvazione del testo della convenzione-tipo, allegato al presente provvedimento, redatto secondo le linee guida contenute nella D.G.R. nr. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 - Allegato A) ed alla cui sottoscrizione firma è delegata dal Direttore Generale la dr.ssa Patrizia Negri, Responsabile S.S.A. Libera Professione e Coordinamento Servizi al Cittadino;

PRECISATO che:

- l'esito della procedura in oggetto verrà pubblicato sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante (www.ospedale.al.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di garantirne la massima pubblicità;
- copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla S.C. Direzione Medica dei PP.OO. ed alla S.S.A. Libera Professione e Coordinamento Servizi al Cittadino per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DATO ATTO, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di approvare il verbale redatto dalla Commissione di valutazione incaricata in data 06/11/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nell'ambito della procedura di selezione per l'affidamento, in convenzione, alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, in forma continuativa, occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per l'anno 2025;
2. di disporre l'affidamento, in convenzione, dei summenzionati servizi di trasporto sanitario di emergenza e di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, in forma continuativa, occorrenti all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per l'anno 2025 in capo a:
 - Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Alessandria (Corso Lamarmora n. 40, Alessandria): Cod. Postazione n. 1 (n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per Rianimazione);
 - P.A. Croce Verde Alessandria (Via Boves n. 5, Alessandria): Cod. Postazione n. 2 (n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per trasporti neonatali in grado di accogliere l'attrezzatura in dotazione alla S.C. Terapia Intensiva Neonatale– Neonatologia (TIN-Nido) e trasporti interospedalieri pediatrici anche per l'effettuazione di esami;
3. di approvare il testo della convenzione-tipo, allegato al presente provvedimento, di disciplina delle modalità di svolgimento e rendicontazione dei servizi in argomento, redatte secondo le linee guida contenute della D.G.R. nr. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 - Allegato A), alla cui sottoscrizione è delegata dal Direttore Generale la dr.ssa Patrizia Negri, Responsabile S.S.A. Libera Professione e Coordinamento Servizi al Cittadino;
4. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla stipula delle convenzioni per i servizi in oggetto, calcolata sulla scorta di quanto sostenuto negli anni precedenti, è pari a € 330.000,00, salvo eventuali conguagli attivi o passivi, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.04.16 "Assistenza per trasporti sanitari per urgenza" del budget della S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino, anno 2025;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "Amministrazione trasparente";
6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla S.C. Direzione Medica dei PP.OO. ed alla S.S.A. Libera Professione e Coordinamento Servizi al Cittadino per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
7. **di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, al fine di procedere alla stipula della convenzione in oggetto.**

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO, IN CONVENZIONE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA OSPEDALIERO - ANNO 2025

VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2024, addì 6 del mese di novembre, alle ore 14.30 ca., presso la S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino, sita in Alessandria, via Venezia, 16, si è riunita la Commissione di valutazione, nominata con Determinazione della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento n. 1345 del 04.11.2024, così costituita:

COMPONENTE	QUALIFICA
Dott.ssa Patrizia Negri - Dirigente S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino	Presidente
Dott.ssa Cleonice Penna – Dirigente Medico S.C.D.U. Direzione Medica PP.OO.	Componente
Dott. Gianluca Miglietta - Dirigente Amministrativo S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento	Componente

Segretario verbalizzante: sig. Mattia Gillardo, Assistente Amministrativo presso la S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino.

Non sono presenti delegati delle Associazioni di volontariato partecipanti a presenziare alla presente seduta.

I componenti della Commissione di valutazione dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi che determinano l’obbligo di astensione previsto dall’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62.

Il Presidente,

PREMETTE E DICHIARA che:

- con determinazione della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento nr. 1166 del 25.09.2024 è stata disposta l’approvazione dell’Avviso di selezione per l’affidamento, in convenzione, alle organizzazioni di volontariato del servizio di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure occorrenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per l’anno 2025, redatto secondo

le modalità ed i criteri di selezione previsti dall'Accordo Regionale, approvato con la D.G.R. Piemonte n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 - Allegato A);

- tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione in oggetto è stata pubblicata sul profilo del committente dell'A.O.U. AL nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti;
- nell'Avviso di selezione in oggetto venivano precisato i servizi oggetto di affidamento come di seguito indicato:

Codice Tipologia mezzo/servizio

- 1) n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per Rianimazione;
 - 2) n. 1 Mezzo di Soccorso Avanzato di Base in forma continuativa H24 di Alessandria per trasporti neonatali in grado di accogliere l'attrezzatura in dotazione alla S.C. Terapia Intensiva Neonatale-Neonatalogia (TIN-Nido);
- la valutazione di qualità dei progetti verrà effettuata, qualora pervengano più offerte per lo stesso codice, sulla base dei criteri elencati nell'Avviso, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 70 punti, mentre per la valutazione economica dei preventivi delle Associazioni ammesse, la Commissione procederà mediante assegnazione di un punteggio fino a un massimo di 30 punti;
 - il termine per la presentazione delle offerte stabilito nel bando di gara, a pena di esclusione, era alle ore 12.00 del 31.10.2024,

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e constata che entro il termine di scadenza stabilito nell'Avviso di selezione è regolarmente pervenuta all'Ufficio Protocollo di questa Azienda Ospedaliera le seguenti offerte:

n.	Associazione	sede legale	prot. arrivo
1	C.R.I. Comitato di Alessandria	C.so Lamarmora, 40 – Alessandria	26139/29.10.2024
2	P.A. Croce Verde Alessandria	Via Boves, 5 – Alessandria	26137/29.10.2024

Oltre i prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta.

I plichi sono stati contrassegnati all'esterno con il numero corrispondente all'arrivo.

Il Presidente procede, quindi, all'apertura dei plichi delle Associazioni offerenti e stabilisce di aprire i plichi di cui sopra al fine di accertarne il contenuto e la rispondenza dei documenti in essi contenuti con quanto richiesto, procedendo ad esaminare la documentazione amministrativa (allegato 1



dell'Avviso) e successivamente il progetto tecnico (allegato 2 dell'Avviso) comprovante l'ammissibilità a proseguire la presente procedura.

Sulla busta contenente l'offerta economica viene apposto quale contrassegno il numero corrispondente a quello presente sul plico, la data odierna e la sigla dei componenti la Commissione. Al termine delle suesposte operazioni, il Presidente dichiara l'ammissione della summenzionata Associazione di volontariato e procede, quindi, all'apertura della busta contenente l'offerta economica per la valutazione del preventivo formulato, rispetto agli standard di riferimento contenuti nell'avviso di selezione:

I risultati vengono riepilogati nel seguente prospetto:

nr.	Associazione	Codice	Allegato 1	Allegato 2	Allegato 3
1	C.R.I. Comitato di Alessandria	1	conforme	presente	presente
2	P.A. Croce Verde Alessandria	2	conforme	presente	presente

Sulle buste contenenti le offerte economiche viene apposto quale contrassegno il numero corrispondente a quello presente sul plico oltre alla data odierna e la sigla dei componenti la Commissione.

Al termine delle suesposte operazioni di verifica, il Presidente dichiara l'ammissione di tutte le summenzionate Associazioni di volontariato e procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla valutazione dei preventivi, rispetto agli standard di riferimento contenuti nell'avviso di selezione:

codice	Associazione	preventivo
1	C.R.I. Comitato di Alessandria	€ 169.100,00
2	P.A. Croce Verde Alessandria	€ 141.600,00

Si procede quindi all'individuazione delle Associazioni assegnatarie delle convenzioni, per singolo codice, come di seguito specificato:

codice	Associazione	Progetto	Preventivo	Totale
1	C.R.I. Comitato di Alessandria	70	30	100
2	P.A. Croce Verde Alessandria	70	30	100

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 15.00.



AOU AL

Azienda Ospedaliero
Universitaria
di ALESSANDRIA
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arago

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA

Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it

info@ospedale.al.it

asoalelessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

L'esito della presente seduta della Commissione verrà reso pubblico mediante l'adozione di apposito provvedimento di affidamento del servizio in oggetto sul profilo del committente dell'Azienda Ospedaliera quale pubblica informativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente: Patrizia Negri

Componenti: Cleonice Penna

Gianluca Miglietta

Segretario verbalizzante: Mattia Gillardo

Four horizontal lines with handwritten signatures. The first line has a large, stylized signature. The second line has a signature that appears to be 'Cleonice Penna'. The third line has a signature that appears to be 'Gianluca Miglietta'. The fourth line has a signature that appears to be 'Mattia Gillardo'.

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO DI
EMERGENZA IN FORMA CONTINUATIVA H24 PER NEONATALE -**

ANNO 2025

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria (di seguito denominata A.O.U. AL) C.F. e P.I. 01640560064, avente sede legale in Alessandria – via Venezia n. 16, nella persona della dr.ssa Patrizia Negri, Responsabile S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino, quale delegata del Direttore Generale e Legale Rappr.te pro-tempore, e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale dell'A.O.U. stessa in Alessandria, via Venezia n. 16,

E

L'A.P.A. Croce Verde Alessandria ODV, con sede in via Boves n. 5, Alessandria - C.F. 80005700069, nella persona del Presidente Gilardengo Antonella, nata ad Alessandria il 17.08.1970, e domiciliata ai fini della presente convenzione in Alessandria, in Via Boves n. 5.

PREMESSO CHE

- il Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana, il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.), il Coordinamento Misericordie Piemonte, la S.O.G.IT, il Comitato Regionale del Piemonte Croce di San Giovanni e l'Associazione A.R.E.SA. Piemonte hanno sottoscritto, con la Regione Piemonte, l'accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali ed i Comitati Locali e Provinciali della Croce Rossa Italiana afferenti al Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle

attività il trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018;

- con D.G.R. Piemonte n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 ad oggetto: “LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza interospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure” è stato approvato l’accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali ed i Comitati Locali e Provinciali della Croce Rossa Italiana afferenti al Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività il trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti;
- con determinazione S.C. P.A.G.A. n. 1166 del 25.09.2024 è stato approvato l’Avviso di selezione per l’affidamento in convenzione, in forma continuativa, per l’annualità 2025, alle Associazioni di Volontariato ed ai Comitati di Croce Rossa dei servizi di trasporto sanitario di emergenza occorrenti all’Azienda;
- con determinazione n. ____ del ____ 11.2024 viene individuato il Comitato C.R.I. di Alessandria quale affidatario del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in oggetto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L’Associazione si impegna ad effettuare, nel rispetto dell’accordo regionale della D.G.R. Piemonte n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024, e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l’attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza con l’utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui l’Associazione dispone.

Art. 2 - L'Associazione. si impegna ad eseguire l'attività di cui all'art. 1 svolgendo i servizi disposti dall'A.O.U. AL.

L'Associazione non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate.

Art. 3 - L'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 1 verrà garantita con le seguenti postazioni:

n. 1 M.S.A. (Mezzo di Soccorso Avanzato) in forma continuativa h 24, autoambulanza di tipo A con allestimento espressamente dedicato al trasporto neonatale come previsto dalle normative vigenti, e con il mezzo di soccorso in stazionamento presso la sede dell'Associazione, sita in via Boves n. 5 – Alessandria, a disposizione entro e non oltre quindici minuti primi dalla chiamata.

Art. 4 - L'Associazione si impegna a svolgere l'attività di cui all'art. 1 in forma continuativa con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 5 - L'Associazione si impegna, altresì, ad eseguire i servizi di trasporto ordinario in ambito cittadino (c.d. “navette”) principalmente tra il Presidio Ospedaliero Infantile “C. Arrigo” ed il Presidio Ospedaliero “SS. Antonio e Biagio”, salvo che l'autoambulanza oggetto della presente convenzione non risulti già impegnata in attività di trasporto di emergenza neonatale.

Art. 6 - L'Associazione dovrà assicurare la presenza di Soccorritori, Volontari e/o dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario dell'Associazione e, su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni di competenza. Il personale Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di cui all'art. 1 dovrà frequentare i

corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti.

I costi sostenuti dall'Associazione per la formazione del personale Volontario e/o dipendente delle postazioni di soccorso convenzionate in forma continuativa saranno riconosciuti in fase di rendicontazione ai sensi dell'Accordo Quadro Regionale vigente.

Il numero di Soccorritori dell'Associazione a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione all'A.O.U. AL del periodo di inserimento e delle competenze assegnate ai singoli Soccorritori aggiuntivi, fermo restando il limite di rimborso delle spese a due unità.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

L'Associazione si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per ogni postazione.

In tutte le fattispecie previste sia il personale operante che il personale presente sui mezzi di soccorso dovrà attenersi ai protocolli in uso nell'A.O.U. AL.

L'A.O.U. AL, ai sensi del Codice di Comportamento, riceve dai propri dipendenti la comunicazione di adesione o appartenenza alle Associazioni che operano in ambito assistenziale o socio-assistenziale. In relazione a tale comunicazione l'A.O.U. AL verifica che i propri dipendenti non intervengano nella trattazione di pratiche relative ad Associazione di cui sono membri.

Art. 7 – L'A.O.U. AL è titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e seguenti del

G.D.P.R. in oggetto, dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti ed è, pertanto, tenuta al rispetto di misure atte a garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e della integrità e riservatezza dei dati stessi.

L'esecuzione delle prestazioni rientranti nella presente convenzione può comportare il trattamento da parte dell'Associazione di dati personali di questa A.O.U. AL e di terzi.

L'art. 28 del G.D.P.R. stabilisce che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento stesso e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il legale rappresentante dell'Associazione diviene pertanto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, designato quale Responsabile Esterno del Trattamento dati personali nell'ambito di quanto di competenza e dovrà assicurare che detti trattamenti siano effettuati e gestiti nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal G.D.P.R. e secondo le finalità e modalità previste per ciascuna operazione di trattamento affidata a terzi.

In particolare, il Responsabile dovrà:

- trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire che le stesse si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale in tal senso;
- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del G.D.P.R. in materia di sicurezza del

trattamento;

- tenere conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del G.D.P.R.;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del G.D.P.R., ed in particolare di informare senza ritardo il Titolare di ogni violazione dei dati personali (art.34), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare del trattamento cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione di servizi relativi al trattamento e cancellare copie esistenti salvo diversa previsione normativa;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 precitato e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da soggetto da questi incaricato;
- informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- cooperare, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

La nomina a Responsabile Esterno del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 G.D.P.R., decorre dalla restituzione debitamente sottoscritta della presente convenzione, che ne costituisce formale accettazione, ed è valida sino al termine della convenzione e/o delle attività inerenti e/o fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Art. 8 - L'A.O.U. AL mette a disposizione sul mezzo convenzionato il personale infermieristico e/o medico abilitato.

Art. 9 - L'Associazione si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsto, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11.06.2007.

Art. 10 - L'Associazione può utilizzare per l'attività oggetto della convenzione un mezzo dedicato in modo esclusivo per ciascuna postazione in forma continuativa, fornendone il numero di targa entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente accordo.

Per tale mezzo l'A.O.U. AL riconoscerà i costi sostenuti come previsto nell'Accordo regionale vigente.

Le sostituzioni del mezzo dedicato dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro vigente.

Nel caso in cui l'Associazione non comunichi il numero di targa del mezzo individuato come titolare e quindi utilizzi per l'attività oggetto della convenzione in forma continuativa più mezzi per ciascuna postazione, aventi caratteristiche tecnico-strumentali conformi a quelle richieste, l'A.O.U. AL riconoscerà i costi sostenuti come previsto nell'Accordo regionale vigente.

Art. 11 - Per i casi di inoperatività dei mezzi le parti faranno riferimento alle condizioni, modi e termini previsti dall'Accordo Quadro Regionale vigente.

In tutti i casi di inoperatività dei mezzi, l'Associazione deve darne comunicazione all' A.O.U. AL - Direzione Medica di Presidio.

L'Associazione dovrà tempestivamente comunicare via fax il fermo e la relativa sostituzioni dei mezzi di soccorso al settore amministrativo dell'A.O.U. AL.

In ogni caso tutte le sostituzioni dovranno essere debitamente documentate in fase

di rendicontazione, con evidenza della targa del mezzo sostituito e sostitutivo, il motivo e la durata della sostituzione.

Art. 12 - L' A.O.U. AL riconosce all' Associazione, a titolo di rimborso spese per l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025, gli importi per le postazioni di seguito indicate:

- Euro 141.600,00 (centoquarantunmilaseicento/00) per la postazione di soccorso di avanzata h 24 Neonatale di Alessandria,

L'importo di cui sopra verrà erogato in 12 rate mensili posticipate, con pagamento entro 60 giorni dalla data ricevimento documento contabile.

Eventuali conguagli attivi o passivi autorizzati in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio nei termini previsti dall'Accordo Quadro Regionale vigente, saranno valorizzati nel mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione del consuntivo.

Il pagamento dei documenti contabili emessi dall'Associazione avverrà al netto del valore dei bolli esposti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

Il consuntivo dovrà essere presentato nei tempi e modi individuati dall'Accordo Quadro Regionale di riferimento. L'Associazione si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dall'A.O.U. AL seguito della verifica sul consuntivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato inoltro dei chiarimenti richiesti da parte dell'Associazione nel termine perentorio di 30 giorni comporterà la definizione del consuntivo economico nei limiti delle osservazioni inoltrate dall' A.O.U.AL.

Art. 13 - In conformità a quanto previsto dall'art. 3 L.R. 42/92 l'Associazione è

obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. L'Associazione esonera l'A.O.U. AL da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'Associazione. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale infermieristico e/o medico.

Art. 14 – L'A.O.U. AL, qualora non provveda direttamente, si impegna a rimborsare i costi sostenuti per i pasti dei volontari secondo le modalità previste dall'accordo vigente.

Art. 15 - Il materiale sanitario di consumo, unitamente all'ossigeno e all'aria medica, per l'autoambulanza di cui alla presente convenzione, sarà fornito dall'Associazione che provvederà direttamente all'acquisto e ne riporterà le spese in fase di rendicontazione.

L'Associazione è tenuta al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall' A.O.U. AL oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

Art. 16 - L'Associazione si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.O.U. AL non potrà avanzare nei confronti dell'Associazione richieste tali da compromettere i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 17 - L'Associazione assumerà il servizio con mezzi di sua proprietà o presi in

locazione con facoltà di acquisto o con patto di riservato dominio, riportando il proprio emblema sulle fiancate, riprodotto secondo la propria normativa.

Art. 18 - La violazione degli artt. 1 o 2 o 7 della presente convenzione da parte dell'Associazione comporta la risoluzione del presente contratto previa comunicazione scritta alla controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C..

Art. 19 - L'Associazione è soggetta alle attività di vigilanza e controllo da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.

L' A.O.U. AL, tramite i propri incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia all'Associazione. Quest'ultima/o dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art. 14 dell'Accordo Quadro Regionale.

Art. 20 - La presente convenzione decorre dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 90 giorni a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C..

Art. 21 - Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente e dell'Accordo Quadro Regionale approvato con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018.

Art. 22 - La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 8 L. 07.12.2000 n. 383, viene redatta in carta semplice così come evidenziato nella tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i., e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 33 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, lì

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

Il Responsabile S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino

dr.ssa Patrizia Negri

.....

Alessandria, lì

per A.P.A. Croce Verde Alessandria ODV

Il Presidente

Antonella Gilardengo

.....

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO DI
EMERGENZA IN FORMA CONTINUATIVA - ANNO 2025**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria (di seguito denominata A.O.U. AL) C.F. e P.I. 01640560064, avente sede legale in Alessandria – via Venezia n. 16, nella persona della dr.ssa Patrizia Negri, Responsabile S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino, quale delegata del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro-tempore, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale dell'A.O.U. stessa in Alessandria, via Venezia n. 16,

E

Il Comitato C.R.I. di Alessandria (di seguito denominata Comitato C.R.I.) C.F. 02422920062, con sede in corso Lamarmora n 40 - 15121 Alessandria (AL), nella persona del suo Presidente Marco Bologna, nato a Alessandria (AL) il 16.11.1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della stessa.

PREMESSO CHE

- il Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana, il Comitato Regionale del Piemonte dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.As.), il Coordinamento Misericordie Piemonte, la S.O.G.IT, il Comitato Regionale del Piemonte Croce di San Giovanni e l'Associazione A.R.E.SA. Piemonte hanno sottoscritto, con la Regione Piemonte, l'accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali ed i Comitati Locali e Provinciali della Croce Rossa Italiana afferenti al Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività il trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti approvato con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018;
- con D.G.R. Piemonte n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024 ad oggetto: "LR 42/1992. Approvazione, per il periodo 2024-2026, degli schemi di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza interospedaliera, di trasporto sanitario interospedaliero ordinario

programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure” è stato approvato l’accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali ed i Comitati Locali e Provinciali della Croce Rossa Italiana afferenti al Comitato Regionale per il Piemonte della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività il trasporto sanitario di emergenza ed altri trasporti;

- con determinazione S.C. P.A.G.A. n. 1166 del 25.09.2024 è stato approvato l’Avviso di selezione per l’affidamento in convenzione, in forma continuativa, per l’annualità 2025, alle Associazioni di Volontariato ed ai Comitati di Croce Rossa dei servizi di trasporto sanitario di emergenza occorrenti all’A.O.U. AL;
- con determinazione n. ____ del ____ 11..2024 viene individuato il Comitato C.R.I. di Alessandria quale affidatario del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in oggetto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comitato C.R.I. si impegna ad effettuare, nel rispetto dell’accordo regionale della D.G.R. Piemonte n. 9-8080/2024/XI del 15.01.2024, e secondo le particolari condizioni concordate tra le parti ed individuate nel presente atto, l’attività di trasporto sanitario di emergenza con l’utilizzazione di mezzi, attrezzature e personale di cui il Comitato C.R.I. dispone.

Art. 2 - Il Comitato C.R.I. si impegna ad eseguire l’attività di cui all’art. 1 svolgendo i servizi disposti esclusivamente dall’A.O.U. AL.

Il Comitato C.R.I. non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate.

Art. 3 - L’attività di trasporto sanitario di cui all’art. 1 verrà garantita sul territorio regionale ed extra-regionale ed avrà come punto di partenza il P.O. “SS. Antonio e Biagio” dell’A.O.U. AL, con la seguente postazione:

n. 1 Ambulanza di tipo A in forma continuativa h 24, tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso, e con il mezzo di soccorso in stazionamento presso: corso Lamarmora n 40 – Alessandria.

Art. 4 - Il Comitato C.R.I. si impegna a svolgere l’attività di cui all’art. 1 in forma

continuativa con mezzi di soccorso equipaggiati delle necessarie apparecchiature e dotazioni strumentali, rispondenti alle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 5 - Il Comitato C.R.I. dovrà assicurare la presenza di Soccorritori, Volontari e/o dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

La responsabilità di tale personale ricade direttamente, per le rispettive competenze, sul Presidente o sul Responsabile Sanitario del Comitato C.R.I. e, su quest'ultimo, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e le modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni di competenza. Il personale Volontario e/o dipendente, addetto all'attività di cui all'art. 1 dovrà frequentare i corsi di aggiornamento eventualmente definiti dalle normative regionali vigenti.

I costi sostenuti dal Comitato C.R.I. per la formazione del personale Volontario e/o dipendente delle postazioni di soccorso convenzionate in forma continuativa saranno riconosciuti in fase di rendicontazione ai sensi dell'Accordo Quadro Regionale vigente.

Il numero di Soccorritori del Comitato C.R.I. a bordo dei mezzi dovrà essere pari a due unità (autista-soccorritore e soccorritore), in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il Comitato C.R.I. potrà, per motivate esigenze, inserire ulteriori Soccorritori a bordo dei mezzi, previa comunicazione all'A.O.U. AL del periodo di inserimento e delle competenze assegnate ai singoli Soccorritori aggiuntivi, fermo restando il limite di rimborso delle spese a due unità.

Potrà essere presente sui mezzi eventuale personale in fase di formazione, purché non impiegato in attività operativa e opportunamente identificabile.

Il Comitato C.R.I. si impegna a fornire contestualmente alla firma della presente convenzione l'elenco nominativo aggiornato del personale abilitato allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di emergenza per la postazione.

In tutte le fattispecie previste, sia il personale operante che il personale presente sui mezzi di soccorso dovrà attenersi ai protocolli in uso nell'A.O.U. AL.

L' A.O.U. AL, ai sensi del Codice di Comportamento, riceve dai propri dipendenti la comunicazione di adesione o appartenenza alle Associazioni che operano in ambito

assistenziale o socio-assistenziale. In relazione a tale comunicazione l'A.O.U. AL verifica che i propri dipendenti non intervengano nella trattazione di pratiche relative al Comitato C.R.I. di cui sono membri.

Art. 6 – L'A.O.U. AL è titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e seguenti del G.D.P.R. ("General Data Protection Regulation"), dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti ed è, pertanto, tenuta al rispetto di misure atte a garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e della integrità e riservatezza dei dati stessi.

L'esecuzione delle prestazioni rientranti nella presente convenzione può comportare il trattamento da parte del Comitato CRI di dati personali di questa A.O.U. AL e di terzi.

L'art. 28 del G.D.P.R. stabilisce che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento stesso e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato

Il legale rappresentante del Comitato C.R.I. diviene pertanto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, designato quale Responsabile Esterno del Trattamento dati personali nell'ambito di quanto di competenza e dovrà assicurare che detti trattamenti siano effettuati e gestiti nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal G.D.P.R. e secondo le finalità e modalità previste per ciascuna operazione di trattamento affidata a terzi.

In particolare, il Responsabile dovrà:

- trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire che le stesse si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale in tal senso;
- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del G.D.P.R. in materia di sicurezza del

trattamento;

- tenere conto della natura del trattamento, assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del G.D.P.R.;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del G.D.P.R., ed in particolare di informare senza ritardo il Titolare di ogni violazione dei dati personali (art.34), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare del trattamento cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione di servizi relativi al trattamento e cancellare copie esistenti salvo diversa previsione normativa;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 precitato e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da soggetto da questi incaricato;
- informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- cooperare, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

La nomina a Responsabile Esterno del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 G.D.P.R., decorre dalla restituzione debitamente sottoscritta della presente convenzione, che ne costituisce formale accettazione, ed è valida sino al termine della convenzione e/o delle attività inerenti e/o fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Art. 7 - L' A.O.U. AL mette a disposizione sul mezzo convenzionato il personale infermieristico e/o medico abilitato.

Art. 8 - Il Comitato C.R.I. si impegna a fornire al personale Volontario e/o dipendente l'equipaggiamento previsto, secondo le indicazioni sancite dall'Accordo regionale e dalla D.G.R. n. 45-6134 dell'11.06.2007.

Art. 9 - Il Comitato C.R.I. può utilizzare per l'attività oggetto della convenzione un mezzo dedicato in modo esclusivo per ciascuna postazione in forma continuativa, fornendone il numero di targa entro il termine previsto per la sottoscrizione del presente accordo.

Per tale mezzo l'A.O.U. AL riconoscerà i costi sostenuti come previsto nell'Accordo regionale vigente.

Le sostituzioni del mezzo dedicato dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro vigente.

Nel caso in cui il Comitato C.R.I. non comunichi il numero di targa del mezzo individuato come titolare e quindi utilizzi per l'attività oggetto della convenzione in forma continuativa più mezzi per ciascuna postazione, aventi caratteristiche tecnico-strumentali conformi a quelle richieste, l'A.O.U. AL riconoscerà i costi sostenuti come previsto nell'Accordo regionale vigente.

Art. 10 - Per i casi di inoperatività dei mezzi le parti faranno riferimento alle condizioni, modi e termini previsti dall'Accordo Quadro Regionale vigente.

In tutti i casi di inoperatività dei mezzi, l'Associazione deve darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio.

In ogni caso tutte le sostituzioni dovranno essere debitamente documentate in fase di rendicontazione, con evidenza della targa del mezzo sostituito e sostitutivo, il motivo e la durata della sostituzione.

Art. 11 - L'A.O.U. AL riconosce al Comitato C.R.I., a titolo di rimborso spese per l'attività di trasporto sanitario di emergenza in forma continuativa per il periodo: 01.01.2025 – 31.12.2025 gli importi per le postazioni di seguito indicate:

- Euro € 169.100,00 (centosessantanovemilacenti/00),

L'importo di cui sopra verrà erogato in 12 rate mensili posticipate, con pagamento entro 60 giorni dalla data ricevimento documento contabile.

Eventuali conguagli attivi o passivi autorizzati in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il servizio nei termini previsti dall'Accordo Quadro Regionale vigente, saranno valorizzati nel mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione del consuntivo.

Il Comitato fornirà, unitamente alle note di debito, il tabulato riepilogativo dei trasporti effettuati nel mese di riferimento.

L' A.O.U. AL si impegna a rilasciare per ciascun trasporto i moduli di autorizzazione compilati in ogni parte e firmati dal Responsabile (o chi per esso) del reparto ospedaliero richiedente il trasporto.

Il pagamento dei documenti contabili emessi dal Comitato C.R.I. avverrà al netto del valore dei bolli esposti.

Sui documenti contabili emessi non potranno essere addebitate spese per bonifico bancario.

Il consuntivo dovrà essere presentato nei tempi e modi individuati dall'Accordo Quadro Regionale di riferimento. Il Comitato C.R.I. si impegna a fornire i chiarimenti richiesti dall' A.O.U. AL a seguito della verifica sul consuntivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il mancato inoltro dei chiarimenti richiesti da parte del Comitato nel termine perentorio di 30 giorni comporterà la definizione del consuntivo economico nei limiti delle osservazioni inoltrate dall' A.O.U. AL.

Art. 12 - In conformità a quanto previsto dall'art. 3 L.R. 42/92, il Comitato C.R.I. è obbligata a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza dell'attività di trasporto sanitario di emergenza di cui alla presente convenzione, nonché a copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale. Il Comitato C.R.I. esonera l' A.O.U. AL da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

Il Comitato C.R.I. è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale infermieristico e/o medico.

Art. 13 - L' A.O.U. AL, qualora non provveda direttamente, si impegna a rimborsare i costi sostenuti per i pasti dei volontari secondo le modalità previste dall'accordo vigente.

Art. 14 - Il materiale sanitario di consumo, unitamente all'ossigeno ed all'aria

medicale, per l'autoambulanza di cui alla presente convenzione, sarà fornito dall'Associazione che provvederà direttamente all'acquisto e ne riporterà le spese in fase di rendicontazione.

Il Comitato C.R.I. è tenuto al conferimento dei rifiuti speciali negli appositi contenitori presso le sedi individuate dall'A.O.U. AL oppure direttamente al termine di ogni servizio presso il Pronto Soccorso di destinazione.

Art. 15 - Il Comitato C.R.I. si impegna a non assumere con altri Enti o strutture pubbliche e/o private accordi od intese di ogni forma e tipo che possano essere in pregiudizio per l'esecuzione della presente convenzione.

Da parte sua l'A.O.U. AL non potrà avanzare nei confronti del Comitato C.R.I. richieste tali da compromettere i fini istituzionali del Comitato C.R.I. stessa.

Art. 16 - La violazione degli artt. 1 o 2 o 6 della presente convenzione da parte del Comitato C.R.I. comporta la risoluzione della presente convenzione previa comunicazione scritta alla controparte notificata a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C..

Art. 17 - Il Comitato C.R.I. è soggetto alle attività di vigilanza e controllo da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.

L' A.O.U. AL, tramite i propri incaricati, potrà verificare in qualsiasi momento, presso qualsiasi sede e luogo, l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. I risultati delle verifiche e controlli saranno riportati in apposito verbale sottoscritto dalle parti. Eventuali inadempimenti o infrazioni rilevati dovranno essere contestati per iscritto e sottoscritti all'atto della rilevazione da ambo le parti. Tali segnalazioni saranno inoltrate successivamente per competenza agli organismi preposti ed in copia al Comitato C.R.I.. Quest'ultimo dal ricevimento della contestazione avrà dieci giorni di tempo per rispondere per iscritto e qualora la controversia non fosse risolta, la stessa verrà sottoposta alla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art. 14 dell'Accordo Quadro Regionale.

Art. 18 - La presente convenzione decorre dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025, salvo disdetta anticipata, formalmente notificata dalle parti, con preavviso scritto di almeno 90 giorni a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C..

Art. 19 - Per quanto non espressamente regolamentato dalla presente Convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente e dell'Accordo Quadro Regionale approvato con D.G.R. n. 48-7791 del 30.10.2018.

Art. 20 - La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 8 L. 07.12.2000 n. 383, viene redatta in carta semplice, così come evidenziato nella tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i., e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 33 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, li

per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

Il Responsabile S.S.A. Libera Professione e Servizi al Cittadino

dr.ssa Patrizia Negri

.....

Alessandria, li.....

per il Comitato C.R.I. di Alessandria

il Presidente

Marco Bologna

.....